

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: DIFFIDA E COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE DEL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA, AI SENSI DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 09/02/2023 - IMPRESE INDIVIDUALI (N. 1500).

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTO l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";

VISTO l'art. 5 della Legge 221/2012 – così come modificato dall'art.37 d.l. n. 76/2020 conv. Legge n. 120/2020 – che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel Registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta certificata' o PEC);

VISTO che la norma richiamata fissa il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali già iscritte nel Registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle imprese;

VISTO che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate "Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice";

VISTO l' art. 5 comma 2 DL 179/2012- conv. L. n. 221/2012 - secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – "...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni..." – la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

TENUTO CONTO che tra le imprese prive di domicilio digitale vi sono imprese non più attive o potenzialmente non operative, con procedure concorsuali in corso o chiuse, per cui i soggetti obbligati non hanno mai chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese;

PRECISATO che l'Ufficio del Registro delle imprese effettua periodicamente operazioni di "pulizia" mediante la cancellazione d'ufficio, laddove gli strumenti normativi lo consentano, per imprese individuali, società di persone e per una limitata parte delle società di capitali;

OSSERVATO che per le imprese non più attive e potenzialmente cancellabili è necessaria un'attività istruttoria puntuale e approfondita;

RITENUTO opportuno, per i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in fase di prima applicazione, di avviare il procedimento nei confronti delle imprese che abbiano sintomi di operatività/esistenza;

TENUTO CONTO che InfoCamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale, mette a disposizione l'applicativo Cruscotto Qualità per l'estrazione di elenchi delle posizioni ricadenti nella procedura da attivare ed ha predisposto una procedura per l'attribuzione massiva d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa;

CONSIDERATO che l'ufficio del Registro imprese ha verificato che le imprese individuali aventi sede nella Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, che risultano attive, non soggette a procedure concorsuali, non candidate a procedure di cancellazione d'ufficio di cui all'art.2 del DPR 247/2004, e che non hanno comunicato un proprio domicilio digitale, oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito, risultano essere in numero così alto da non consentire di attivare contestualmente per tutte le stesse la procedura di assegnazione d'ufficio delle PEC e la contestazione della violazione amministrativa;

CONSIDERATO che Infocamere s.c.p.a. gestisce per ogni Camera di Commercio la procedura di assegnazione d'ufficio delle PEC e la contestazione del verbale per un totale di tremila imprese tra Ditte Individuali e Società, è necessario estrarre dagli elenchi elaborati dal Cruscotto qualità un numero massimo di 1500 ditte individuali seguendo l'ordine crescente del numero Rea dell'impresa;

CONSIDERATI gli elenchi estratti dal Cruscotto qualità delle tre province di Catanzaro Crotone Vibo Valentia l'ufficio del Registro imprese, seguendo il criterio di estrapolazione sopra descritto del numero Rea crescente, ha elaborato gli elenchi allegati al presente provvedimento, per un totale di n.1500 ditte individuali che non hanno comunicato un proprio domicilio digitale, oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito;

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;

VISTO l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VISTA le legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito camerale;

VISTA la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali – quando

siano particolarmente numerose – mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto disposto dall'art. 8 c. 6 della legge 241/1990;

VISTA la deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 09/02/2023 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese ed alle società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese e sanzioni" ai sensi dell'art. 37 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con L n. 120/2020;

VISTO in particolare l'art 4 comma 1 del Regolamento che stabilisce: "La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali e/o società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi.". Il comma 2 inoltre specifica: "La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.";

PRESO ATTO che la comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante **pubblicazione per 15 giorni consecutivi** sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, nella sezione Albo Camerale online e nella sezione dedicata al Registro Imprese;

PRESO ATTO che da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di 30 giorni entro cui gli imprenditori possono, in esecuzione della diffida, regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

PRESO ATTO che alle imprese inadempienti verrà assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto fiscale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata;

RILEVATO che l'irrogazione della sanzione debba avvenire contestualmente all'assegnazione del domicilio digitale realizzando le finalità dell'art. 37 del DL n. 76/2020, emettendo verbale di accertamento ai sensi della Legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che la notificazione dei verbali di accertamento di cui all'articolo 37 del DL 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, debba essere effettuata dando priorità all'economicità e alla celerità del procedimento amministrativo e che il domicilio digitale si qualifica come luogo virtuale collegato al destinatario della notificazione rispetto al quale può considerarsi equivalente al domicilio fisico in quanto centro degli affari, in particolare per questioni inerenti l'attività di impresa;

PRESO ATTO che il sistema camerale - tenuto conto che il processo automatizzato riduce al minimo l'attività di istruttoria e di irrogazione dei verbali di accertamento e non prevede alcuna notificazione cartacea al trasgressore, ma solo la notifica elettronica presso il domicilio digitale

assegnato d'ufficio all'impresa - ha stabilito in € 5,00 l'importo da addebitare al soggetto sanzionato quale rimborso delle spese di procedimento;

VISTO l'atto di diffida e comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio, che fa parte integrante del presente provvedimento;

VISTI gli elenchi di n.1.500 imprese individuali destinatarie della diffida, che sono parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dal Responsabile dell'Ufficio Registro Imprese della provincia di Catanzaro, Dott. Lorenzo Procopio;

RICHIAMATE la determinazione Presidenziale n. 1 del 03/11/2022 e la Delibera di Giunta Camerale n. 1 del 05/12/2022, relativa alla propria nomina quale Conservatore della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia;

DETERMINA

- Di approvare l'atto di diffida e comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio, allegato al presente provvedimento, che si ritiene portato a conoscenza delle imprese in elenchi il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese, secondo quanto stabilito dal Regolamento camerale citato nelle premesse;
- Che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, nella sezione Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese, e che rimanga **pubblicato sino al 14** luglio 2023, giorno di scadenza della diffida;
- che i verbali di accertamento delle violazioni amministrative, le cui spese del procedimento sono fissate in € 5,00, siano emessi contestualmente all'attribuzione del domicilio digitale e notificati, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione da InfoCamere, presso lo stesso domicilio digitale assegnato d'ufficio, in quanto rappresentazione virtuale del centro degli affari del trasgressore;
- di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria delle tre province di Catanzaro Crotone Vibo Valentia;

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE (Avv.Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)